



**COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  
PROVINCIA DI CUNEO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 2 DEL 26/01/2021**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI PERIMETRO DI AREE SOTTOPOSTE A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO EX ART.17, COMMA 12, LETTERA E) DELLA L.R.N.56/77 E CONTESTUALE DEROGA ALLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER INTERVENTO URBANISTICO EX ART. 338 COMMA 5 DEL TULS**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisei**, del mese di **gennaio**, alle ore **19:00**.

in modalità telematica mediante la piattaforma audio e video "Zoom, come previsto dall'articolo 73 del D.L. nr. 18 del 17/03/2020 e dell'articolo 1, c. 1, lett. d), punto 5 del DPCM 18/10/2020 e visibile in modalità streaming collegandosi alla pagina istituzionale facebook del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
CORNERO WALTER	PRESIDENTE	<b>NO GIUST.</b>
ROSSO STEFANO	ASSESSORE	<b>SÌ</b>
ASCHERI MARIA	ASSESSORE	<b>SÌ</b>
BALBO MARISA	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
DELMONDO GIOVANNI BATTISTA	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
ROSSO FEDERICA	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
BERTOLUSSO MASSIMO	CONSIGLIERE	<b>NO GIUST.</b>
BOASSO LUCA	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
BERTOLUSSO FRANCO	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
PONTIGLIONE GASPARE	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
CRAVERO FRANCESCA	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
<b>Totale presenti:</b>		<b>9</b>
<b>Totale assenti:</b>		<b>2</b>

Partecipa alla deliberazione telematica il **DR. FAUSTO SAPETTI – SEGRETARIO COMUNALE**, il quale è collegato in audio video dalla sede assegnata dal Sindaco, e previa adozione di idonei sistemi di riconoscimento dei presenti, ha appurato le presenze di cui sopra, nonché i singoli voti espressi dai partecipanti alla seduta.

**ROSSO STEFANO**, nella sua qualità di **ASSESSORE** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si dà atto che i documenti istruttori sono stati trasmessi preventivamente in modalità telematica ai singoli partecipanti e che, per l'effetto, sono stati esaminati dagli stessi.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI PERIMETRO DI AREE SOTTOPOSTE A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO EX ART.17, COMMA 12, LETTERA E) DELLA L.R.N.56/77 E CONTESTUALE DEROGA ALLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER INTERVENTO URBANISTICO EX ART. 338 COMMA 5 DEL TULS**

Premesso che:

- Il Comune di Sommariva Perno è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte in data 12/07/2010 D.G.R. 9-301 pubblicato sul BUR n.29 in data 22 Luglio 2010.
- In data 30/08/2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 è stata approvata la variante n.1 ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e smi.
- In data 31/07/2012 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 è stata approvata la variante n.2 ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e smi.
- In data 16/07/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 è stata approvata la variante n.3 ex art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e smi.
- negli atti pianificatori generali del comune, la profondità della fascia di rispetto cimiteriale è stata definita in conformità al Decreto n. 53118/San. emanato in data 20.12.1963 dal Ministero della Sanità per tramite del Medico Provinciale di Cuneo nel seguente modo:
  - Cimitero del Capoluogo: lati Nord/Ovest, Nord/Est e Sud/Ovest mt. 50, lato Sud/Est mt. 150;
  - Cimitero della Frazione San Giuseppe: lati Nord/Ovest, Sud/Ovest e Sud/Est mt. 50, lato Nord/Est mt. 150;

Ravvisata la necessità di assoggettare a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) cinque lotti di terreno residenziali attualmente edificabili a permesso di costruire libero denominati R14, R20, R24, R39 e R40 ed alcune porzioni di aree produttive ubicate nella frazione San Giuseppe in prossimità del cimitero, così come esplicitato e cartografato negli elaborati prodotti dall'Ing. Francesco Oddenino, prot. 4519 del 16.11.2020, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che tale assoggettamento deriva da esigenze urbanistiche che possono essere soddisfatte con modalità semplificata, per le caratteristiche morfologiche degli interventi, volta a specificare gli obblighi funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico con realizzazione di opere di urbanizzazione;

Evidenziato che l'art. 17 comma 12 lettera e) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. definisce che non costituiscono variante al PRGC *“le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse”*;

Preso atto che le modifiche apportate con la presente determinazione non costituiscono variante al PRGC e sono assunte con deliberazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 17 della L.R. 56/77, la presente modificazione, non costituendo variante al PRGC vigente, non è sottoposta a procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS;

Rilevato che le aree sopraccitate, unitamente ai lotti di terreno residenziali denominati R14 (convenzionato), R16 (PEC), R17/2 (convenzionato), R17/1 (convenzionato), R22/1 (convenzionato), R22/2 (convenzionato), da R62 a R68 (liberi, derivanti da un PEC concluso le cui opere di urbanizzazione sono state completate e collaudate), sono comprese in un ambito di 200 metri dal cimitero;

Preso atto che:

- il primo comma dell'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall'art. 28 della Legge 166/2002, stabilisce che nelle zone di rispetto cimiteriale sono espressamente vietati gli interventi edilizi, sia pubblici che privati, e che sono gli strumenti urbanistici del comune a delineare i confini dell'area assoggettata a vincolo. Nello stesso comma è altresì precisato che, a prescindere dal

recepimento negli strumenti urbanistici, il vincolo opera comunque nei 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, fatte salve però le deroghe e le eccezioni previste dalla legge;

- l'art. 28 della Legge n. 166/2002, ha modificato l'art. 338 del TULLSS. di cui al RD 24.07.1934, n. 1265, stabilendo che per la esecuzione "... di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici ...";

- l'"intervento urbanistico", così come richiamato dalla Legge n. 166/2002 (che ha sostituito il previgente testo dell'art. 338 del 1934), si contrappone all'intervento edilizio e si distingue da quest'ultimo per una sua maggiore complessità e rilevanza sul tessuto urbanistico edilizio dell'area interessata attraverso la realizzazione di una nuova viabilità e infrastrutture da porre al servizio dei nuovi edifici;

Evidenziato che tutte le aree sopraccitate rientrano tra gli "interventi urbanistici", così come definiti dalla Legge n. 166/2002, con preminente interesse pubblico, pur prevedendo opere private, e quindi suscettibili di deroga in quanto attuabili solo attraverso la realizzazione di una nuova viabilità e/o infrastrutture da porre al servizio dei nuovi edifici;

Dato atto che, nelle more della definizione delle aree da assoggettare a permesso di costruire convenzionato, riguardo alle possibilità di trasformazione del territorio in tale ambito cimiteriale, l'Amministrazione comunale intende rinnovare la procedura derogatoria di riduzione della fascia di rispetto, che a seguito delle innovazioni apportate dalla L. 166/2002 è ora di competenza del Consiglio comunale.

Considerato che con istanza prot. n. 4524 in data 17.11.2020, integrata con nota prot. 4891 del 09.12.2020, è stato richiesto all'A.S.L. CN2 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica il parere di competenza per la deroga alla fascia di rispetto dei cimiteri nel seguente modo:

- Cimitero del Capoluogo: lati Nord/Ovest e Sud/Ovest mt. 50, lato Nord/Est mt. 70, lato Sud/Est mt. 150;
- Cimitero della Frazione San Giuseppe: lato Sud/Ovest mt. 50, lato Nord/Ovest mt. 70, lati Nord/Est e Sud/Est mt. 150;

Rilevato che la situazione urbanistica del territorio circostante i cimiteri presenta particolarità topografiche locali, evidenziate nella documentazione trasmessa all'Azienda Sanitaria Competente, che hanno indotto l'Amministrazione comunale ad avvalersi della facoltà concessa dalla legge relativamente alla riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali nel limite consentito;

Visto il parere favorevole allo scopo rilasciato dal Dirigente Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Area Ambientale e Salute dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 prot. n. 88089 del 11.12.2020, registrato agli atti in data 12.12.2020 prot. 4948, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, con planimetrie già unite alla relativa richiesta;

Ritenuto di recepire detto parere, al fine di pervenire alla deroga della fascia di cimiteriale per gli interventi urbanistici sopraccitati;

Valutato, in merito alla previsione normativa che consente "la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area", nel caso delle aree poste al di fuori del perimetro degli impianti cimiteriali in argomento, che si tratta di aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 01.08.1985 – D.Lgs. 42/2004, vincolo istituito al fine di tutelare i boschi e le rocche, ma che è riscontrabile l'assenza di elementi ambientali di pregio, sulla base del fatto che in esse non sono presenti boschi e rocche né eventuali altri elementi;

Evidenziato che gli interventi urbanistici previsti nelle aree oggetto della deroga non causano pregiudizio all'interesse pubblico tutelato dal vincolo sopraccitato;

Visto l'art. 28 della Legge n. 166 del 01.08.2002 che modifica l'art. 338 del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie del 27.07.1934;

Tutto quanto ciò premesso, si propone che il Consiglio Comunale

## DELIBERI

- \* Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- \* Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 12, lettera e), la perimetrazione delle aree da assoggettare a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definite dai cinque lotti di terreno residenziali attualmente edificabili a permesso di costruire libero denominati R14, R20, R24, R39 e R40 e da alcune porzioni di aree produttive ubicate nella frazione San Giuseppe in prossimità del cimitero, così come esplicitato e cartografato negli elaborati prodotti dall'Ing. Francesco Oddenino, prot. 4519 del 16.11.2020, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- \* Di dare atto che ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 17 della L.R. 56/77, la presente modificazione, non costituendo variante al PRGC vigente, non è sottoposta a procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS;
- \* Di individuare quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Solange Pennazio, Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica;
- \* Di dare mandato al Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica:
  - di procedere con la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito internet del Comune di Sommariva Perno nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;
  - di provvedere a trasmettere il presente atto deliberativo, comprensivo di tutti gli elaborati allegati, ai competenti uffici della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, ai sensi dell'art. 17 comma 13 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii;
- \* di recepire il parere favorevole espresso con nota prot. n. 88089 del 11.12.2020 rilasciato dal Dirigente Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Area Ambientale e Salute dell'Azienda Sanitaria Locale CN2, registrato agli atti in data 12.12.2020 prot. 4948, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, con unite planimetrie, relativo alla deroga della fascia di rispetto cimiteriale;
- \* di approvare, ai sensi dell'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall'art. 28 della Legge 166/2002 la deroga alla fascia di rispetto dei cimiteri, come rappresentate nelle planimetrie allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel seguente modo:
  - Cimitero del Capoluogo: lati Nord/Ovest e Sud/Ovest mt. 50, lato Nord/Est mt. 70, lato Sud/Est mt. 150;
  - Cimitero della Frazione San Giuseppe: lato Sud/Ovest mt. 50, lato Nord/Ovest mt. 70, lati Nord/Est e Sud/Est mt. 150.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Il Responsabile</b>
Regolarità tecnica	Favorevole	19/01/2021	F.to:Ing. Pennazio Solange

Prima della trattazione del presente punto iscritto all'O.D.G., alle ore 19,15, escono dal collegamento il Sindaco Walter Cornero ed il Consigliere Massimo Bertolusso. Assume la Presidenza il Vice-Sindaco Stefano Rosso che chiama a relazionare l'Ing. Solange Pennazio, anch'essa collegata in forma telematica.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI PERIMETRO DI AREE SOTTOPOSTE A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO EX ART.17, COMMA 12, LETTERA E) DELLA L.R.N.56/77 E CONTESTUALE DEROGA ALLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER INTERVENTO URBANISTICO EX ART. 338 COMMA 5 DEL TULS**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dall'Ing. Pennazio.

**Acquisiti** i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

**Visto** lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/04/2004.

Con votazione unanime espressa in forma palese mediante appello nominale

## **D E L I B E R A**

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

\*\*\*\*\*

Successivamente con separata ed unanime votazione resa in forma palese mediante appello nominale la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**

F.to: Rosso

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dr. Fausto Sapetti

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal **04/02/2021** al **19/02/2021** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 69/2009.

Sommariva Perno, li 04/02/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dr. Fausto Sapetti

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Sommariva Perno, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. Fausto Sapetti

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Sommariva Perno, li 04.02.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dr. Fausto Sapetti

---